

Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018

Il CCNL 16/11/2022 conferma tra le risorse "stabili" la voce ex art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018.

Tale disposizione contrattuale prevede che, a decorrere dal 2018, le risorse "stabili" determinate nell'anno 2017, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004, come certificate dall'Organo di Revisione, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Tale importo comprende le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote di indennità di comparto a carico del fondo (voci di entrata – costituzione parte stabile), come ad esempio: la rideterminazione delle posizioni economiche a seguito degli incrementi stipendiali (dichiarazioni congiunte n. 14 al CCNL 2002/2005 e n. 1 al CCNL 2008/2009).

Dall'Unico importo consolidato 2017, come sopra definito, vanno decurtate le risorse a carico del fondo (negli Enti con dirigenti) destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (voce di uscita – destinazione parte stabile).

Vanno infine inserite le eventuali risorse annue, "accantonate" e non utilizzate nel 2017, per il finanziamento delle "alte professionalità" (0,20% monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza).

Il calcolo si può riassumere, pertanto, come segue:

**UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 =
RISORSE STABILI CERTIFICATE ANNO 2017 –
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2017 (Enti con dirigenti) +
ACCANTONAMENTO PER "ALTE PROFESSIONALITA'" ANNO 2017**

Sulla corretta gestione delle risorse relative allo 0,20% del monte salari 2001 (art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004) nel fondo risorse decentrate, dopo l'entrata in vigore del CCNL 21/05/2018, riportiamo di seguito due orientamenti Aran, pubblicati nel mese di ottobre 2018:

CFL15

Come deve essere correttamente applicato l'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità?

Relativamente alla particolare problematica esposta, in relazione alle modalità di utilizzo, dopo la stipulazione del CCNL del 21.5.2018, delle risorse dell'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004, destinate esclusivamente, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di alta professionalità, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale, distinguendo tre possibili fattispecie:

ipotesi 1

l'ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell'art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art.67;

ipotesi 2

l'ente al 31.12.2017 ha istituito posizioni organizzative destinando al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato tutte le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004. In tal caso, l'importo annuale di tali risorse rientra nell'ambito applicativo dell'art.15, comma 5, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, esso sarà portato in detrazione alle risorse stabili consolidate di cui al primo periodo del comma 1 dell'art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018 e ritornerà nelle disponibilità di bilancio dell'ente, nell'ambito della nuova disciplina per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

ipotesi 3

l'ente al 31.12.2017 ha istituito un limitato numero di posizioni organizzative di alta professionalità, destinando, pertanto, solo parzialmente le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004, al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato. Pertanto, per quelle non destinate al finanziamento delle posizioni di alta professionalità, valgono le indicazioni dell'ipotesi 1; per la quota destinata, invece, a tale finalità, si farà riferimento alle indicazioni dell'ipotesi 2.

CFL7

Ai sensi dell'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità. Era obbligatorio inserire nel fondo lo 0,21 del monte salari dell'anno 2001, come previsto dal ciato art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, anche se l'ente non aveva intenzione di istituire le "alte professionalità"? Qualora l'ente non avesse previsto tali risorse nel fondo del 2017 e non le avesse accantonate, può comunque inserirle nell'unico importo consolidato relativo al 2017?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Se le risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.

In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano.

In materia, interverranno i medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell'ente nonché i revisori dei conti.

L'ente deve anche procedere ad un ulteriore adempimento in quanto deve comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell'ammontare delle risorse decentrate al fine della necessaria variazione dei dati del Conto annuale, eventualmente evidenziando anche le ragioni giustificative dello stesso.

Data la rilevanza di tale fattispecie di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, anche ai fini del rispetto dei vincoli legislativi di finanza pubblica intervenuti anche in passato in materia e venendo in considerazione una problematica concernente comunque le modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, ulteriori indicazioni possono essere utilmente acquisite anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

Le indicazioni da parte della Ragioneria Generale dello Stato:

Le risorse pari allo 0,20% del monte salari 2001 devono essere comunque inserite nell'Unico importo consolidato 2017 ex art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018, anche se non sono mai state previste nei fondi degli anni precedenti (dal 2004 al 2017). A tale riguardo, il MEF ritiene che un intervento correttivo di tale problematica risulti motivato da un'indicazione del CCNL avente carattere di generalità, che l'orientamento applicativo ARAN CFL7 consente di attuare secondo i criteri di correttezza e buona fede, nel rispetto delle clausole negoziali che prevedono e disciplinano tale incremento, previa certificazione dell'organo di revisione dell'Ente. Alla luce di quanto sopra, è quindi consentita la rettifica dei fondi dal 2004 al 2017, per un errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, dovuto al mancato inserimento per ciascuno dei predetti anni delle risorse ex art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004. Riteniamo che questo possa avvenire senza dover procedere necessariamente alla ri-costituzione o ri-approvazione di tutti i fondi. Il MEF, infatti, precisa che tale rettifica, stante l'indisponibilità a qualsiasi utilizzo delle relative somme secondo le indicazioni del parere ARAN RAL_297, non produce alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa fino al 2017; per tale motivo, ritiene non necessaria la modifica dei dati trasmessi con il Conto annuale del personale fino all'anno 2017.